



AREA I – AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: ██████████ c/ C.C.I.A.A. di Roma – Corte d’Appello di Roma – Reclamo ex art. 739 c.p.c. – R.G.n. 50752/2025. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

IL DIRIGENTE

Assistito dal Responsabile della Struttura Affari Legali e Contenzioso;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visti lo Statuto dell’Ente e l’art. 13 del D.P.R. 2.11.2005 n. 254 e s.m.i. e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “Affari Generali e del Personale”, conferito dal Segretario Generale con determinazione 57 del 22.12.2023, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 54 del 18.12.2024 con la quale è stato assegnato il budget direzionale 2025;

Visto il ricorso ex art. 739 c.p.c, proposto dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, con il quale la ██████████, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, ██████████ e ██████████ chiede la riforma del decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Roma all’esito del procedimento di cui al RGVG n. 1750/2025, e quindi che sia accertata l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio nel registro delle imprese, e conseguentemente ordinata la cancellazione, del domicilio digitale “13072291001@impresa.italia.it”, con contestuale iscrizione nel R.I. del diverso domicilio digitale ██████████;

Considerato che il reclamo in oggetto risulta essere inammissibile poiché il decreto emesso dal Tribunale, ai sensi dell’art. 2192 c.c., sul ricorso proposto avverso il provvedimento assunto dal Giudice del Registro delle Imprese non è impugnabile innanzi alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 739, terzo comma, c.p.c.;

Considerato, nel merito, che la Camera di Commercio di Roma, nell'ambito di un ampio progetto di revisione ed aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica certificata iscritti nel Registro delle Imprese di Roma, provvedeva ad avviare dei procedimenti di cancellazione d'ufficio degli indirizzi pec revocati o non attivi, e successivi procedimenti di assegnazione d'ufficio di nuovi domicili digitali;

Atteso che l'avvio di entrambi i procedimenti, nonché dei provvedimenti finali, sono stati comunicati ai soggetti interessati, tra cui la ██████████, a mezzo pubblicazione all'Albo on line della Camera di Commercio di Roma nonché sul sito camerale ai sensi dell'8, comma 3, Legge 241/1990, dato atto dell'elevato numero di destinatari coinvolti;

Considerato che detto percorso è stato ampiamente condiviso dai Giudici del Registro delle Imprese di questa Camera i quali hanno espresso parere favorevole sulla possibilità di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento e di notifica del provvedimento finale con modalità alternative a quelle ordinarie;

Ravvisata, pertanto, la necessità che la Camera si costituisca nel giudizio in oggetto perché venga dichiarata l'inammissibilità del reclamo o in ogni caso confermata la legittimità e la correttezza dell'attività amministrativa svolta in occasione dei procedimenti di cancellazione d'ufficio e successiva assegnazione d'ufficio del domicilio digitale della ██████████;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido dal 01.01.2025 al 31.12.2027, nella cui sezione Civilisti sono iscritti gli Avvocati Giuseppe Ciardi, Luca leone, Vito Parenti, Valerio Stanisci e Luca Viola;

Ritenuto, secondo le indicazioni del Segretario Generale cui compete per Statuto il rilascio della procura, di affidare con criterio di rotazione all'Avv. Giuseppe Ciardi, con studio in Roma, Via Antonio Pollaiuolo, n. 5 l'incarico di patrocinare l'Ente nel giudizio di cui in narrativa;

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. 148304 del 04.07.2025, con il quale l'Avv. Ciardi ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 4.996,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto;

Ritenuta congrua la richiesta alla luce dei parametri fissati dal D.M. 10.03.2014 n. 55;

Visti l'art. 56, comma 1, lett h) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, riferito ai contratti esclusi nel settore legale, nonché l'articolo 13 che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG B791B64053;

DETERMINA

- di affidare all'Avv. Giuseppe Ciardi, con studio in Roma, Via Antonio Pollaiuolo, n. 5, per i motivi di cui in premessa, l'incarico di costituirsi per conto della Camera nel giudizio instaurato dalla ██████████ innanzi alla Corte d'Appello di Roma, eleggendo domicilio presso il suo studio;
- l'utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 4.996,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto, per la liquidazione del compenso, a ricevimento fattura, a favore dell'Avv. Giuseppe Ciardi.

La spesa complessiva di € 7.289,77 viene imputata sul centro di costo n. A037 "Affari Legali e Contenzioso", mastro n. 3250 "PRESTAZIONE DI SERVIZI", Conto n. 325043 "Oneri Legali e Notarili", che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 512/2025.

IL DIRIGENTE
Roberto BOSCO

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Laura LUCIOLI